



Al Ministro dell'Istruzione

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l'articolo 12, recante *“Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione”*, e l'articolo 13, recante *“Copertura finanziaria”*;

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* e, in particolare, l'articolo 2, commi 107, lettera h), e 109;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, e, in particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”*;

VISTO il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante *“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, e, in particolare, l'articolo 1, comma 741, il quale dispone l'incremento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per un importo pari a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, articolo 1, comma 969, che incrementa il Fondo per il Sistema integrato zeroisei di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024*”;

VISTO il decreto dipartimentale del 9 marzo 2022, n. 17, riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte per l'anno 2022 nello stato di previsione di questo Ministero ai Direttori Generali titolari delle strutture in cui si articola il Dipartimento;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”, e, in particolare l'articolo 11, commi 2-bis e successivi;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021, recante il Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025, registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 2022, al n. 706;

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017, tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato è previsto il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, e che, anche sulla base di tale esigenza, il Ministero dell'istruzione provvede alla erogazione delle risorse del Fondo nazionale;

TENUTO CONTO del rapporto ISTAT del 4 novembre 2021 denominato “*Offerta servizi per la prima infanzia ancora sotto il target europeo*” con l'aggiornamento dei dati riferiti all'anno educativo 2019/2020;

RITENUTO di dover destinare le risorse per la tipologia di interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 65 del 2017 secondo le autonome determinazioni assunte dalle programmazioni regionali, nel rispetto delle quote vincolate di cui all'articolo 3, comma 3, del Piano di azione nazionale pluriennale;

VISTA l'Intesa rep. atti n. 119 del 9 settembre 2021 in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Per “*Ministero*” si intende il Ministero dell'istruzione.
2. Per “*Decreto legislativo*” si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Per “*Sistema integrato*” si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni.
4. Per “*Fondo*” si intende il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
5. Per “*DGOSVI - MI*” si intende la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione.

Articolo 2

(Criteri di riparto del Fondo)

1. Lo stanziamento del *Fondo* per l’anno 2022 è pari a complessivi € 309.000.000,00, iscritti sul capitolo 1270, p.g. 1 “*Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione*”, ripartiti con il presente decreto in attuazione delle previsioni del Piano di azione nazionale pluriennale per il *Sistema integrato* per il quinquennio 2021-2025 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 (di seguito *Piano pluriennale*) e dell’Intesa rep. atti n. 119 del 9 settembre 2021 della Conferenza Unificata inerente al riparto delle risorse del *Fondo* per gli esercizi finanziari 2021 (seconda parte del finanziamento), 2022 e 2023 in favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come di seguito indicato:
 - a) l’importo di € 61.800.000,00, pari al 20% delle risorse complessive, al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l’infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 26,9%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati ISTAT al 31.12.2019;
 - b) l’importo di € 123.600.000,00, pari al 40% delle risorse complessive, in proporzione agli utenti dei servizi educativi secondo i dati ISTAT al 31.12.2019;
 - c) l’importo di € 61.800.000,00, pari al 20% delle risorse complessive, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra zero e tre anni all’1.01.2021;
 - d) l’importo di € 30.900.000,00, pari al 10% delle risorse complessive, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra tre e sei anni all’1.01.2021;
 - e) l’importo di € 30.900.000,00, pari al 10% delle risorse complessive, in proporzione agli iscritti alle scuole dell’infanzia comunali e private paritarie.

2. Al fine di consentire la continuità degli interventi attuati negli anni precedenti, verificato che in relazione all'applicazione dei criteri di cui al comma precedente cinque regioni (Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria) riceverebbero un'assegnazione inferiore a quella dell'e.f. 2020, anno di riferimento anche per il piano di riparto del 2021 (prima quota di finanziamento), una quota pari allo 0,371% delle risorse assegnate alle altre regioni e province autonome, per un importo complessivo pari a € 1.029.316,37, viene ridistribuita quale "contributo per la continuità rispetto all'e.f. 2020".
3. Il riparto regionale del *Fondo* è indicato nell'allegato 1 (tabella di riparto), che è parte integrante del presente decreto.
4. Le regioni e le province autonome, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, del *decreto legislativo* e all'articolo 6, comma 2, del *Piano pluriennale*, finanziano la programmazione generale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento del totale delle risorse assicurate dallo Stato con il presente decreto di riparto.

Articolo 3

(Definizione degli interventi)

1. Il *Fondo*, in coerenza con le previsioni dell'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c) del *decreto legislativo*, finanzia le seguenti tipologie di intervento:
 - a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
 - b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
 - c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*», e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
2. Gli interventi della programmazione delle regioni e delle province autonome sono definiti per il perseguimento delle seguenti finalità generali:
 - a) consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del *decreto legislativo*, anche per favorire l'attuazione

- dell'art. 9 del medesimo *decreto legislativo*, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
- b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
 - c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4, del *decreto legislativo*;
 - d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire Poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del *decreto legislativo*;
 - e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 lett. e), e al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del *Sistema integrato* sul territorio nazionale, ciascuna regione e provincia autonoma assegna di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo statale delle risorse e.f. 2022 per interventi di cui al comma 1, lett. c) - finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali e formazione, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo -; per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lett. b) e c) le regioni e le province autonome che, secondo i dati ISTAT riferiti al 31.12.2019, hanno una copertura inferiore alla media nazionale dei posti nei servizi educativi per l'infanzia rispetto alla popolazione residente da zero a sei anni assegnano di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo annuale statale delle risorse e.f. 2022 per interventi di cui al comma 1, lett. a) e b) destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia. Possono essere impiegate per il raggiungimento delle suddette quote vincolate anche le risorse del cofinanziamento regionale.

Articolo 4

(Assegnazione, erogazione e rendicontazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle ANCI regionali, con un'unica comunicazione trasmettono alla *DGOSVI - MI* la programmazione regionale dell'importo afferente alle risorse del presente decreto entro il termine del 30 maggio 2022. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'atto amministrativo di attribuzione delle risorse elaborato dalle regioni deve indicare, ove previsto per l'intervento, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.
2. La programmazione è costituita da un elenco di interventi per ciascuno dei quali sono indicati:
 - a. il comune interessato, in forma singola o associata, con il relativo numero di conto di Tesoreria;
 - b. l'importo del finanziamento diviso tra quota assegnata in relazione alle risorse di cui al presente decreto e quota comunale destinata allo specifico intervento;
 - c. il Codice Unico di Progetto (CUP) per i progetti che prevedono spese di investimento;
 - d. la tipologia degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1;
 - e. la finalità perseguita con gli interventi, di cui all'articolo 3, comma 2;
 - f. i comuni destinatari delle quote vincolate di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 3, con evidenza delle modalità attraverso cui sono rispettate le percentuali minime ivi previste rispetto all'importo del finanziamento statale per l'e.f. 2022;
 - g. la spesa regionale della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 2, comma 3.
3. La programmazione è corredata dalla compilazione della scheda riepilogativa di cui all'Allegato A, utile ai fini dell'elaborazione del successivo monitoraggio, recante le informazioni di cui al comma precedente e gli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere con le risorse del relativo esercizio finanziario, in coerenza con gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del *decreto legislativo*.
4. Le regioni che, in base alle previsioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, del *Piano pluriennale*, hanno già provveduto all'invio di una programmazione degli interventi su base pluriennale, comprensiva anche delle risorse afferenti all'e.f. 2022, possono sostituire la scheda riepilogativa di cui al precedente comma entro il termine del 30 maggio 2022 richiamato al comma 1. Prima di tale termine alle stesse è data facoltà di richiedere al

Ministero, con apposita nota, l'immediata erogazione delle risorse in relazione alla programmazione pluriennale già trasmessa per effetto delle previsioni di cui all'articolo 5 del *Piano pluriennale*.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare i rispettivi interventi con risorse a carico del proprio bilancio. Le relative quote sono accantonate per essere versate all'Entrata del bilancio dello Stato.
6. Le risorse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del *decreto legislativo*, sono erogate dal *Ministero* direttamente ai comuni, in forma singola o associata, indicati nella programmazione regionale conforme a quanto previsto al comma 2 del presente articolo e corredata dalla scheda riepilogativa di cui al comma 3, da cui si evinca chiaramente l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'articolo 2, comma 4. Per garantire l'efficacia degli interventi, le regioni assicurano a ciascun comune l'assegnazione di un importo annuo complessivo non inferiore a euro 1.000,00.
7. In coerenza con quanto previsto all'articolo 8, comma 2, del *Piano pluriennale*, le risorse sono erogate ai comuni delle regioni che hanno inviato la scheda di monitoraggio relativa all'impiego delle risorse erogate per l'e.f. 2018 compilata in modo corretto e completo. Fino all'acquisizione da parte della *DGOSVI - MI* della scheda di monitoraggio correttamente compilata, l'erogazione delle risorse afferenti al presente decreto viene sospesa. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del *Piano pluriennale*, la scheda di monitoraggio è da intendersi correttamente compilata decorsi trenta giorni dall'acquisizione della stessa senza che siano stati formulati rilievi dalla *DGOSVI - MI*.
8. Entro il 30 agosto 2025 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono alla *DGOSVI - MI* la scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere con la totalità delle risorse relative all'e.f. 2022 secondo il modello allegato B (scheda di monitoraggio). La restituzione della scheda di monitoraggio debitamente compilata è condizione essenziale per l'erogazione del Fondo relativo al riparto delle risorse afferenti all'e.f. 2026.

Articolo 5

(Decadenza dal finanziamento con finalità perequativa)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 7, comma 2, del *Piano pluriennale*, per le regioni e le province autonome destinatarie della quota perequativa assegnata in relazione al divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 26,9%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni, il mancato invio entro il 30 novembre 2022 delle *Programmazioni* afferenti alle risorse relative agli ee.ff.

- 2021 (prima e seconda quota) e 2022, comprensive di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 e delle relative schede riepilogative di cui al comma 3 del medesimo articolo, determina la decadenza dall'assegnazione della relativa quota perequativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Le risorse oggetto di decadenza sono ripartite, a valere sul riparto per l'e.f. 2023, tra le altre regioni e province autonome individuate quali beneficiarie della quota perequativa dal relativo *Decreto di riparto* che non sono incorse nell'e.f. 2022 nella decadenza della quota.
2. Per le risorse relative all'e.f. 2021 la decadenza di cui al comma precedente si applica esclusivamente sulla quota perequativa assegnata con il decreto di riparto della seconda parte di finanziamento.

Articolo 6

(Disposizione finale)

1. Per quanto non direttamente disciplinato trovano applicazione le previsioni del *Piano pluriennale*.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro dell'Istruzione

Prof. Patrizio Bianchi

Allegato 1 – Tabella di riparto

Allegato A – Programmazione regionale 2022

Allegato B – Scheda di monitoraggio

Allegato C – Nota metodologica per la compilazione delle schede 2022

Allegato D - Indicatori ISTAT e dati MI

Allegato 1 Tabella di riparto

Riparto Fondo 0-6 e.f. 2022																
Regione	Totale popolazione 0-3 all'1.1.2021 (fonte: ISTAT)	Percentuale posti disponibili a titolarità pubblica e privata al 31.12.2019 - (fonte: ISTAT tav. 1.9)	Stima posti disponibili in relazione alla percentuale di copertura al 31.12.2019	Posti disponibili in base alla media del 26,9%	Proiezione posti da attivare applicando la media nazionale del 26,9%	Quota 20% perequazione per posto aggiuntivo	Numero utenti servizi educativi al 31.12.2019 (fonte: ISTAT tav. 1.3.1)	Quota 40% in proporzione agli utenti dei servizi educativi	Quota 20% in proporzione alla popolazione residente 0-3 all'1.1.2021	Totale popolazione 3-6 all'1.1.2021 (fonte: ISTAT)	Quota 10% in proporzione alla popolazione residente 3-6 all'1.1.2021	Numero iscritti alla scuola dell'infanzia paritaria (comunale e privata) comprese sezioni primavera a.s. 2020/2021 (fonte: Anagrafe nazionale studenti dati al 31.05.2021*)	Quota 10% in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private	Assegnazione risultante in relazione ai criteri delle colonne G-I-J-L-N	Contributo per la continuità rispetto all'e.f. 2020 (- 0,371%)**	Totale compensato
Abruzzo	25.487	23,9	6.091	6.856	765	€ 861.410,25	2513	€ 1.572.493,61	€ 1.253.080,08	29.479	€ 644.904,00	3.848	€ 257.561,91	€ 4.589.449,85		€ 4.749.618,47
Basilicata	10.721	20,5	2.198	2.884	686	€ 773.010,39	875	€ 547.525,63	€ 527.102,90	11.827	€ 258.736,04	1.374	€ 91.967,27	€ 2.198.342,23		€ 2.245.854,97
Calabria	42.722	10,9	4.657	11.492	6.836	€ 7.700.902,43	1418	€ 887.304,39	€ 2.100.446,79	46.672	€ 1.021.030,54	9.549	€ 639.152,47	€ 12.348.836,62	€ 45.760,34	€ 12.303.076,28
Campania	137.640	10,4	14.315	37.025	22.711	€ 25.585.780,56	5744	€ 3.594.271,10	€ 6.767.133,92	148.602	€ 3.250.925,19	39.535	€ 2.646.234,48	€ 41.844.345,26	€ 155.060,08	€ 41.689.285,18
Emilia Romagna	93.788	40,1	37.609	25.229		€ -	28510	€ 17.839.949,37	€ 4.611.130,17	105.935	€ 2.317.510,94	49.975	€ 3.345.025,12	€ 28.113.615,60	€ 104.178,94	€ 28.009.436,66
Friuli Venezia Giulia	22.796	33,7	7.682	6.132		€ -	6853	€ 4.288.220,73	€ 1.120.775,83	25.673	€ 561.641,18	10.597	€ 709.299,27	€ 6.679.937,01	€ 24.753,44	€ 6.655.183,57
Lazio	118.839	34,3	40.762	31.968		€ -	24364	€ 15.245.616,50	€ 5.842.774,11	138.662	€ 3.033.470,54	42.181	€ 2.823.341,76	€ 26.945.202,91	€ 99.849,22	€ 26.845.353,69
Liguria	26.428	32,2	8.510	7.109		€ -	4813	€ 3.011.703,83	€ 1.299.344,78	29.948	€ 655.164,18	10.664	€ 713.783,85	€ 5.679.996,64	€ 21.048,02	€ 5.658.948,62
Lombardia	218.066	31,7	69.127	58.660		€ -	39807	€ 24.908.974,56	€ 10.721.315,22	247.155	€ 5.406.942,14	121.287	€ 8.118.220,34	€ 49.155.452,26	€ 182.152,41	€ 48.973.299,85
Marche	29.244	30,5	8.919	7.867		€ -	5772	€ 3.611.791,93	€ 1.437.794,71	33.986	€ 743.502,40	3.762	€ 251.805,59	€ 6.044.894,63	€ 22.400,20	€ 6.022.494,43
Molise	5.436	22,7	1.234	1.462	228	€ 257.216,49	824	€ 515.612,71	€ 267.263,44	6.203	€ 135.701,33	995	€ 66.599,30	€ 1.242.393,26	€ 4.603,86	€ 1.237.789,40
Piemonte	84.005	30,1	25.286	22.597		€ -	13126	€ 8.213.510,19	€ 4.130.144,47	95.761	€ 2.094.937,13	27.308	€ 1.827.832,83	€ 16.266.424,63		€ 16.342.410,17
Puglia	81.843	18,9	15.468	22.016	6.547	€ 7.376.351,27	7918	€ 4.954.637,64	€ 4.023.848,75	91.076	€ 1.992.444,67	16.691	€ 1.117.194,88	€ 19.464.477,21	€ 72.128,35	€ 19.392.348,86
Sardegna	26.223	29,6	7.762	7.054		€ -	3751	€ 2.347.164,16	€ 1.289.265,86	31.393	€ 686.776,05	8.240	€ 551.535,91	€ 4.874.741,97		€ 4.973.531,34
Sicilia	114.347	12,4	14.179	30.759	16.580	€ 18.679.396,46	7016	€ 4.390.216,93	€ 5.621.922,86	122.503	€ 2.679.964,53	16.883	€ 1.130.046,20	€ 32.501.546,99	€ 120.439,03	€ 32.381.107,96
Toscana	70.498	37,3	26.296	18.964		€ -	20292	€ 12.697.588,66	€ 3.466.066,60	80.947	€ 1.770.855,32	16.514	€ 1.105.347,57	€ 19.039.858,15	€ 70.554,86	€ 18.969.303,29
Trento	12.794	38,2	4.887	3.442		€ -	4077	€ 2.551.156,56	€ 629.022,90	14.242	€ 311.568,33	8.815	€ 590.022,94	€ 4.081.770,73	€ 15.125,57	€ 4.066.645,15
Bolzano	15.698	23,7	3.720	4.223	502	€ 565.932,15	2767	€ 1.731.432,48	€ 771.799,39	16.488	€ 360.703,45	180	€ 12.048,11	€ 3.441.915,59	€ 12.754,50	€ 3.429.161,09
Umbria	16.481	43,0	7.087	4.433		€ -	3058	€ 1.913.523,86	€ 810.295,95	18.828	€ 411.894,99	2.467	€ 165.126,10	€ 3.300.840,90		€ 3.947.701,00
Valle d'Aosta	2.500	43,9	1.098	673		€ -	741	€ 463.675,99	€ 122.913,65	2.795	€ 61.145,45	486	€ 32.529,91	€ 680.265,00	€ 2.520,82	€ 677.744,18
Veneto	101.424	30,6	31.036	27.283		€ -	13286	€ 8.313.629,16	€ 4.986.557,62	114.285	€ 2.500.181,60	70.298	€ 4.705.324,17	€ 20.505.692,56	€ 75.986,71	€ 20.429.705,84
	1.256.980	26,9%			54.855	€ 61.800.000,00	197.525	€ 123.600.000,00	€ 61.800.000,00	1.412.460	€ 30.900.000,00	461.649	€ 30.900.000,00	€ 309.000.000,00	€ 1.029.316,37	€ 309.000.000,00
Nota metodologica: l'assegnazione è effettuata secondo finalità perequative, per un importo pari al 20% del totale, calcolata in relazione allo scostamento tra il numero dei posti disponibili nei servizi educativi della Regione e la media nazionale; per il 40% in proporzione agli utenti iscritti ai servizi educativi, per il 20% in proporzione alla popolazione residente nella fascia d'età 0-3 e il 10% in proporzione alla popolazione residente nella fascia d'età 3-6, per il 10% in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia comunali e private paritarie.																
*Per le province autonome di Trento e Bolzano e per la regione Valle d'Aosta il dato è ricavato dalla rilevazione integrativa 2019-2020; sono considerate le scuole paritarie.																
** In applicazione dei criteri delle colonne G-I-J-L-N cinque regioni vedono un'assegnazione inferiore a quella dell'e.f. 2020. Per consentire la continuità degli interventi, viene sottratta alle altre regioni/prov. autonome una quota pari allo 0,371% dell'assegnato, che viene ridistribuita sulle cinque regioni.																